

REDDITO IMPRESA E IRAP

Metodo fiscale Irap: soggetti interessati e base imponibile

di Dottryna



L'articolo 5-bis D.Lgs. 446/1997 disciplina il c.d. metodo fiscale di determinazione della base imponibile Irap, che costituisce il regime naturale per i soggetti Irpef che svolgono attività imprenditoriale, e cioè società di persone e imprese individuali. Al fine di approfondire gli aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Irap", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo individua i soggetti interessati al meccanismo nonché le modalità di determinazione della base imponibile.

Rientrano nel **campo di applicazione** dell'[articolo 5-bis D.Lgs. 446/1997](#), se soggetti passivi dell'imposta regionale:

- i soggetti **fiscalmente residenti** nel territorio dello Stato che rivestono la forma giuridica di **società in nome collettivo** e **in accomandita semplice** e quelle ad esse **equiparate** (**società di fatto** che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali);
- le **persone fisiche titolari di reddito d'impresa**;
- i **soggetti non residenti** in relazione all'esercizio di **attività commerciali svolte nel territorio dello Stato** per un **periodo di tempo non inferiore a tre mesi** per il tramite di stabili organizzazioni (base fissa o ufficio).

Restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'[articolo 5-bis](#) le **società** e gli **enti non residenti** di cui alla [lettera d\), articolo 73, Tuir](#).

I soggetti interessati dalla norma ricadono nell'ambito applicativo della disposizione in esame **indipendentemente dal regime contabile adottato**, ma con il seguente distinguo. L'utilizzo di tale metodo:

- è sempre **obbligatorio** per le società di persone e le imprese individuali in regime di **contabilità semplificata**;
- è d'obbligo per le società di persone e le imprese individuali in regime di **contabilità**

ordinaria che **non hanno optato** (facoltà) per la determinazione della base imponibile Irap secondo le regole previste per le società di capitali (c.d. **metodo da bilancio**).

Con il **metodo fiscale** la **base imponibile** è determinata come **differenza** tra il **valore della produzione** e i **costi della produzione**, da assumere nella stessa misura prevista ai fini della determinazione del **reddito di impresa Irpef**.

L'**articolo 5-bis** individua **in modo specifico** i componenti del valore della produzione e i costi della produzione che **assumono rilievo** ai fini della **determinazione della base imponibile Irap secondo i criteri fiscali**.

In particolare la base imponibile dell'imposta è data dalla **differenza** tra:

- la somma dei **ricavi d'esercizio tipici** di cui al [comma 1, lettere a\), b\), f\) e g\) dell'articolo 85, Tuir](#), e delle **variazioni delle rimanenze finali** di cui agli [articoli 92 e 93, Tuir](#);

e

- la somma dei **costi d'esercizio** delle **materie prime, sussidiarie e di consumo**, delle **merci**, dei **servizi**, nonché dell'**ammortamento** e dei **canoni di locazione**, anche **finanziaria**, dei beni strumentali materiali ed immateriali.

La disposizione in esame prevede esplicitamente che:

- i **componenti positivi** si assumono secondo le **regole fiscali** contenute nel **Tuir**;
- i **componenti negativi**, relativi alle voci di costo delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali ed immateriali, sono individuati in base alla **classificazione civilistica del bilancio**, in quanto la **normativa sul reddito d'impresa non disciplina espressamente tali componenti di costo** e, pertanto, gli stessi, seppur deducibili secondo l'ammontare risultante dall'applicazione delle disposizioni generali del reddito d'impresa, si assumono nell'imponibile Irap applicando i corretti principi contabili ([circolare AdE 60/E/2008](#)).

Unica eccezione è rappresentata dai **costi per servizi**, individuati sulla base della disciplina prevista, ai fini delle imposte sui redditi, dal [D.M. 17/01/1992](#).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >